



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 giugno 2013 (01.07)  
(OR. en)**

**11655/13**

**POLGEN 124  
CADREFIN 164**

**NOTA**

---

della: presidenza

---

alle: delegazioni

---

Oggetto: Progetto di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO  
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

---

Si allega per le delegazioni il progetto di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

## Progetto di

### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) I massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti stabiliti dal presente regolamento devono rispettare i massimali fissati per gli impegni e le risorse proprie nella [decisione XXXX/XX/UE, Euratom del Consiglio].
- (2) Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario deve essere fissata a sette anni a partire dal 1° gennaio 2014. Si procederà ad un riesame entro il 2016, dopo le elezioni del Parlamento europeo. Ciò consentirà alle istituzioni, incluso il Parlamento europeo eletto nel 2014, di valutare nuovamente le priorità. I risultati di tale riesame devono essere presi in considerazione in qualsiasi eventuale revisione del regolamento per i restanti anni del quadro finanziario.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. .

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. .

- (2 bis) Nel contesto del riesame/della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) di cui all'articolo 1 bis, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di esaminare congiuntamente, prima che la Commissione presenti le sue proposte, la durata più appropriata per il QFP che entrerà in vigore nel 2021, al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra la durata dei cicli politici delle istituzioni, segnatamente quelli della Commissione e del Parlamento europeo, e la necessità di stabilità per i cicli di programmazione e la prevedibilità degli investimenti.
- (2 ter) Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del TFUE.
- (3) Sono necessari i seguenti strumenti specifici: la riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il margine per imprevisti, la flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché il margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario, facilitando così la procedura di bilancio. Sono pertanto necessarie disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.
- (4) Se è necessario attivare le garanzie di bilancio dell'Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri<sup>1</sup> e al regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 marzo 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria<sup>2</sup>, l'importo necessario deve essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del quadro finanziario nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

---

<sup>1</sup> GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

- (5) Il quadro finanziario dev'essere fissato a prezzi 2011. Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento tecnico del quadro finanziario per ricalcolare i massimali e i margini disponibili.
- (6) Il quadro finanziario non deve tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi del regolamento (UE) n. [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione<sup>1</sup>.
- (7) Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento del quadro finanziario. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi all'esecuzione del bilancio, alle condizionalità macroeconomiche connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, alla revisione dei trattati, agli allargamenti, alla riunificazione di Cipro o all'adozione tardiva di nuove norme che disciplinano determinati settori politici.
- (8) Le dotazioni nazionali relative alla politica di coesione vengono fissate sulla base dei dati statistici e delle previsioni utilizzate per l'aggiornamento del luglio 2012 della proposta della Commissione relativa al presente regolamento<sup>2</sup>. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento e per tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesaminerà le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per il periodo 2017-2020.
- (9) Potrà essere necessario rivedere il quadro finanziario in caso di circostanze impreviste che non possono essere gestite entro il limite dei massimali fissati dal quadro finanziario. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del quadro finanziario.
- (10) È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.

---

<sup>1</sup> G U L .

<sup>2</sup> COM(2012) 388 final del 6.7.2012.

- (11) Per agevolare il corretto svolgimento della procedura di bilancio, è necessario stabilire le norme di base per l'iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di sicurezza comune e l'importo complessivo per il periodo coperto dal quadro finanziario.
- (12) L'accordo interistituzionale del [...] 201x tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>1</sup> stabilisce disposizioni precise in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio e di iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di sicurezza comune.
- (13) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il quadro finanziario. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio dell'Unione garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati dal bilancio dell'UE.
- (14) È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1° gennaio 2018 onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario successivo. Il quadro finanziario stabilito dal presente regolamento continuerà ad essere applicato qualora il nuovo regolamento finanziario non venga adottato prima del termine del periodo di validità del quadro finanziario di cui al presente regolamento.
- (15) Il Comitato economico e sociale nonché il Comitato delle regioni sono stati consultati ed hanno adottato pareri<sup>2</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...].

<sup>2</sup> XX

**Articolo 1**  
**Quadro finanziario pluriennale**

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (di seguito, "quadro finanziario") è stabilito in allegato.

**Articolo 1 bis**  
**Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario**

Entro la fine del 2016 la Commissione presenta un riesame del funzionamento del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, tenendo pienamente conto della situazione economica in quel momento nonché delle proiezioni macroeconomiche più aggiornate. Tale riesame obbligatorio è, se del caso, accompagnato da una proposta legislativa di revisione del presente regolamento in conformità delle procedure sancite nel trattato. Fatto salvo l'articolo 5, le dotazioni nazionali preassegnate non sono ridotte nell'ambito di tale revisione.

**Articolo 2**  
**Rispetto dei massimali del quadro finanziario**

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal quadro finanziario, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.

Il sottomassimale per la rubrica 2, incluso nell'allegato, è stabilito nonostante la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti sarà fissato nel pertinente atto giuridico<sup>1</sup> e il quadro finanziario sarà conseguentemente adeguato ai sensi dell'adeguamento tecnico previsto all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Regolamento xxxx della Commissione.

2. Gli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 bis a 9 octies garantiscono la flessibilità del quadro finanziario e sono fissati al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio<sup>1</sup>, al regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e all'accordo interistituzionale del [...] 201x sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (di seguito, "accordo interistituzionale").
3. Qualora sia necessario attivare una garanzia per un prestito coperto dal bilancio dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 o del regolamento (UE) n. 407/2010, tale garanzia viene attivata oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario.

### **Articolo 3**

#### **Rispetto del massimale delle risorse proprie**

1. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della [decisione XXXX/XX/UE, Euratom].
2. Ove necessario, i massimali del quadro finanziario sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla [decisione XXXX/XX/UE, Euratom].

---

<sup>1</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

### **Articolo 3 bis**

#### **Margine globale per i pagamenti**

1. Ogni anno, a partire dal 2015, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione adeguerà verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2015-2020 di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP.
2. Gli adeguamenti annuali non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2011) per il periodo 2018-2020 rispetto al massimale di pagamento originario degli anni in questione:  
2018: 7 miliardi di EUR  
2019: 9 miliardi di EUR  
2020: 10 miliardi di EUR.
3. L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1.



## **Articolo 4**

### **Adeguamenti tecnici**

1. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del quadro finanziario:
  - (a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;
  - (b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della [decisione XXXX/XX/UE, Euratom];
  - (c) calcolo dell'importo assoluto del margine per imprevisti definito all'articolo 9 sexies;
  - (d) calcolo del margine globale per i pagamenti previsto all'articolo 3 bis;
  - (e) calcolo del margine globale per gli impegni previsto all'articolo 9 octies;
2. La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2% annuo.
3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Fatto salvo l'articolo 6, per l'esercizio considerato non si possono effettuare ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

## Articolo 5

### Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

1. Per tenere conto della situazione particolarmente difficile dei paesi colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesamina, nel suo adeguamento tecnico per l'anno 2017, le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020, applicando il metodo di assegnazione definito nel pertinente atto di base sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento e della comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014 e 2015 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2012. Adeguerà dette assegnazioni totali ogniqualvolta si verifichi una divergenza cumulativa superiore a +/-5%.
3. Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. I massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.
4. Nel suo adeguamento tecnico per l'anno 2017, a seguito del riesame intermedio dell'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione previsto all'articolo [82, paragrafo 5] del regolamento ... recante disposizioni comuni sui [Fondi del QSC] nel caso uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente, la Commissione aggiunge o sottrae gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.
5. Gli adeguamenti richiesti risultanti dal paragrafo 4 sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. I massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

6. L'effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 4 non può superare i 4 miliardi di EUR.

### **Articolo 6**

#### **Adeguamenti relativi alle condizionalità macroeconomiche connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri**

In caso di ritiro da parte della Commissione della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel contesto delle condizionalità macroeconomiche collegate al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, la Commissione nel rispetto del pertinente atto di base, riporta gli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere reinscritti oltre l'anno n+3.

### **Articolo 7**

#### **Revisione relativa all'esecuzione**

Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del quadro finanziario, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. Le decisioni relative a tali proposte sono adottate anteriormente al 1° maggio dell'anno n.

## **Articolo 8**

### **Revisione a seguito di nuove norme o programmi per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna**

1. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna vengano adottati dopo il 1° gennaio 2014, il quadro finanziario viene riveduto al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014.
2. La revisione relativa al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2014 viene adottata entro il 1° maggio 2015.

## **Articolo 9**

### **Revisione del quadro finanziario**

1. Il quadro finanziario può essere riveduto per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della [decisione XXXX/XX/UE, Euratom].
- 1bis. In linea di principio, l'eventuale proposta di revisione di cui al paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.
2. L'eventuale proposta di revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 esamina le possibilità di una redistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

3. L'eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.
4. L'eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.
5. Gli adeguamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 7, 8, 10, 11, 11 bis e 16 costituiscono anche una revisione del quadro finanziario.

### *STRUMENTI SPECIALI*

#### **Articolo 9 bis**

#### **Riserva per gli aiuti d'urgenza**

1. La riserva per gli aiuti d'urgenza è destinata a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione civile delle crisi e protezione civile e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.
2. L'importo annuo della riserva è fissato a 280 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. La quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

### **Articolo 9 ter**

#### **Fondo di solidarietà dell'Unione europea**

1. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è destinato a consentire un'assistenza finanziaria in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale dell'importo annuo disponibile per il Fondo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011). Il 1° ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell'anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. La quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.
2. In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli stanziamenti annuali messi a disposizione per l'esercizio successivo.

### **Articolo 9 quater**

#### **Strumento di flessibilità**

1. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011), è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.
2. L'importo annuo dello strumento di flessibilità può essere utilizzato fino all'anno n+3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. La quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+3 viene annullata.

**Articolo 9 quinquies**  
**Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**

1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020, non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).
2. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato.

**Articolo 9 sexies**  
**Margine per imprevisti**

1. Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03% del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del quadro finanziario per il periodo 2014-2020, come extrema ratio per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilitato soltanto in relazione ad un bilancio annuale o rettificativo.
2. Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP ed è coerente con il massimale delle risorse proprie.
3. Gli importi resi disponibili mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del quadro finanziario per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri.
4. Gli importi detratti non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del quadro finanziario pluriennale. Il ricorso al margine per imprevisti non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento in esso contenuti per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri.

## **Articolo 9 septies**

### **Flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca**

Fino a 2.543 milioni di EUR<sup>1</sup> (a prezzi 2011) possono essere anticipati nel 2014 e nel 2015, nel quadro della procedura annuale di bilancio, per obiettivi politici specifici relativi alla disoccupazione giovanile, alla ricerca, in particolare ERASMUS per l'apprendistato, e alle PMI. Detti importi sono detratti integralmente dagli stanziamenti all'interno e/o fra rubriche al fine di mantenere invariato il totale dei massimali annui per il periodo 2014-2020 e la dotazione totale di ciascuna rubrica o sottorubrica nel periodo in questione.

## **Articolo 9 octies**

### **Margine globale per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile**

1. Margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti nell'allegato per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile.
2. Ogni anno, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione calcola l'importo disponibile. Il margine globale o una parte dello stesso può essere mobilitato dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 314 del TFUE.

## **Articolo 10**

### **Revisione del quadro finanziario in caso di revisione dei trattati**

Qualora si proceda nel corso del quadro finanziario a una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, il quadro finanziario è riveduto di conseguenza.

---

<sup>1</sup> Nota relativa all'articolo 9 septies: le istituzioni concordano sul seguente utilizzo dell'importo: 2.143 milioni di EUR per l'occupazione giovanile, 200 milioni di EUR per Orizzonte 2020, 150 milioni di EUR per Erasmus e 50 milioni di EUR per COSME.



## **Articolo 11**

### **Revisione del quadro finanziario in funzione dell'allargamento**

Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all'Unione nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro finanziario è riveduto per tener conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di adesione.

## **Articolo 11 bis**

### **Revisione del quadro finanziario in funzione della riunificazione di Cipro**

Nel caso di un'eventuale riunificazione di Cipro nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro finanziario è riveduto per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dalla riunificazione.

## **Articolo 12**

### **Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (di seguito, "le istituzioni") adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.

Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell'intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali per seguire l'andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura.

Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all'adozione definitiva del bilancio.

Possono essere svolte consultazioni a tre in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

### **Articolo 13**

[soppresso]

### **Articolo 14**

#### **Contributo al finanziamento di grandi progetti**

1. Un importo massimo di 6.300 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) a titolo del bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020.
2. Un importo massimo di 2.707 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione del progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) a titolo del bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020.
3. Un importo massimo di 3.786 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione del programma europeo di monitoraggio della terra a titolo del bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020.

### **Articolo 14 bis**

#### **Unità del bilancio**

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio dell'UE in conformità dell'articolo 7 del regolamento finanziario, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

## **Articolo 15**

[soppresso]

## **Articolo 16**

### **Transizione verso il prossimo quadro finanziario**

Anteriormente al 1° gennaio 2018, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Se il regolamento del Consiglio che fissa il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2020, i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all'ultimo anno coperto dal quadro finanziario continuano ad applicarsi fino all'adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora dopo il 2020 aderiscano all'Unione nuovi Stati membri, il quadro finanziario esteso è adeguato, se necessario, al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione.

## **Articolo 17**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

**QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-28)**

*(milioni di EUR - prezzi 2011)*

<i>STANZIAMENTI DI IMPEGNO</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Total 2014-2020</b>
<b>1. Crescita intelligente ed inclusiva</b>	<b>60 283</b>	<b>61 725</b>	<b>62 771</b>	<b>64 238</b>	<b>65 528</b>	<b>67 214</b>	<b>69 004</b>	<b>450 763</b>
<i>1a: Competitività per la crescita e l'occupazione</i>	15 605	16 321	16 726	17 693	18 490	19 700	21 079	125 614
<i>1b: Coesione economica, sociale e territoriale</i>	44 678	45 404	46 045	46 545	47 038	47 514	47 925	325 149
<b>2. Crescita sostenibile: risorse naturali</b>	<b>55 883</b>	<b>55 060</b>	<b>54 261</b>	<b>53 448</b>	<b>52 466</b>	<b>51 503</b>	<b>50 558</b>	<b>373 179</b>
<i>di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti</i>	41 585	40 989	40 421	39 837	39 079	38 335	37 605	277 851
<b>3. Sicurezza e cittadinanza</b>	<b>2 053</b>	<b>2 075</b>	<b>2 154</b>	<b>2 232</b>	<b>2 312</b>	<b>2 391</b>	<b>2 469</b>	<b>15 686</b>
<b>4. Ruolo mondiale dell'Europa</b>	<b>7 854</b>	<b>8 083</b>	<b>8 281</b>	<b>8 375</b>	<b>8 553</b>	<b>8 764</b>	<b>8 794</b>	<b>58 704</b>
<b>5. Amministrazione</b>	<b>8 218</b>	<b>8 385</b>	<b>8 589</b>	<b>8 807</b>	<b>9 007</b>	<b>9 206</b>	<b>9 417</b>	<b>61 629</b>
<i>di cui: spesa amministrativa delle istituzioni</i>	6 649	6 791	6 955	7 110	7 278	7 425	7 590	49 798
<b>6. Compensazioni</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO</b>	<b>134 318</b>	<b>135 328</b>	<b>136 056</b>	<b>137 100</b>	<b>137 866</b>	<b>139 078</b>	<b>140 242</b>	<b>959 988</b>
<i>in percentuale dell'RNL</i>	1.03%	1.02%	1.00%	1.00%	0.99%	0.98%	0.98%	1.00%
<b>TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO</b>	<b>128 030</b>	<b>131 095</b>	<b>131 046</b>	<b>126 777</b>	<b>129 778</b>	<b>130 893</b>	<b>130 781</b>	<b>908 400</b>
<i>in percentuale dell'RNL</i>	0.98%	0.98%	0.97%	0.92%	0.93%	0.93%	0.91%	0.95%
<i>Margine disponibile</i>	0.25%	0.25%	0.26%	0.31%	0.30%	0.30%	0.32%	0.28%
<i>Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL</i>	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%